

COMUNE DI NAPOLI (C.F. 80014890638)

ENTE:

C.F.

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e art. 2 dm 26.3.2001 art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dm n. 88 dell'8.6.2015 .

TRA

1) Il Comune di Napoli, in persona della d.ssa Mariarosaria Cesarino, nata a Napoli il 01/05/1962, Dirigente del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze e come tale abilitata alla sottoscrizione dei contratti per il Comune di Napoli, ai sensi dell'art.107, comma terzo, del D. L.vo 267 del 18/8/2000 ed in esecuzione dell'art.48, comma 2, dello Statuto Comunale, nonché dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale;

e

2) L'ente _____ codice fiscale _____
sede legale in _____ sede operativa (se diversa) _____
PEC _____ rappresentato da _____
nato a _____, il __/__/_____, in qualità di _____ dell' Ente,

Premesso che:

- a norma dell'art. 54 del D. Lgs 28 Agosto 2000, n.274, il Giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- fra il Tribunale di Napoli – Ministero della Giustizia, l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli e il Comune di Napoli in data 11/10/2022 è stata sottoscritta una convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 274/2000, art. 2 del D.M. 26.3.2001. e art. 8 della L. 67/2014 e D.M. n. 88 dell'8.6.2015;
- con Disposizione Dirigenziale n. 14 del 03/05/2023 il Comune di Napoli ha approvato l'elenco degli enti del Terzo settore e associazioni senza scopo di lucro idonei al convenzionamento per la realizzazione di lavori di pubblica utilità e approvazione dello schema di convenzione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1. Finalità

La presente Convenzione è finalizzata all'accoglienza di soggetti condannati allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presso le sedi indicate dall'Ente.

ART. 2. Attività

L'Ente si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture un massimo di _____ soggetti ammessi a lavori di pubblica utilità, da svolgere in modo non retribuito ed a favore della collettività.

Le attività potranno essere svolte nei seguenti possibili ambiti:

- servizi alla persona con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero di persone che soffrono di dipendenza da sostanze stupefacenti, alle persone con disabilità e ad interventi mirati nei confronti di persone a rischio di emarginazione sociale;
- valorizzazione del patrimonio culturale;
- salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;

- raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;
- manutenzione del verde pubblico;
- tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;
- miglioramento della rete idrica;
- adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
- operazioni di recupero e bonifica di aree industriali dismesse;
- recupero e risanamento dei centri urbani;
- tutela degli assetti idrogeologici;
- tutela, promozione e valorizzazione delle aree protette e dei parchi naturali;
- interventi contro il randagismo;
- azioni a favore delle persone senza fissa dimora;
- pulizia degli uffici;
- attività di comunicazione e sensibilizzazione;
- attività creative e ricreative rivolte alla socializzazione, finalizzate al reinserimento di soggetti a rischio di esclusione;
- attività che si avvalgono delle specifiche capacità e competenze della persona.

Art. 3. Impegni del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli si impegna:

- a) ad intrattenere rapporti con il Tribunale di Napoli in riferimento alla sentenza emessa nei confronti dei condannati;
- b) a trasmettere ogni documentazione utile circa l'inizio e il termine delle attività;
- c) ad effettuare un colloquio conoscitivo con i condannati e gli ammessi alla prova al fine di individuare le attitudini e la disponibilità degli stessi ed indirizzarli verso l'ente convenzionati più adeguato;
- d) a comunicare al Tribunale di Napoli eventuali criticità emerse nel corso dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

Art 4. Impegni dell'Ente

L'ente al fine di promuovere la realizzazione dei lavori di pubblica utilità si impegna a:

a) individuare un operatore che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi coordinando le prestazioni e segnalando eventuali inadempienze.

b) assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione, senza, tuttavia, arrecare difficoltà nello svolgimento dell'attività di studio o lavorativa dello stesso espletata ordinariamente.

C) comunicare senza ritardo al Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze le eventuali violazioni degli obblighi del condannato o ammesso alla prova e di consentire le verifiche necessarie da parte della P.G. incaricata dal P.M. e previste dall'art. 5, comma 2 D.M. Giustizia del 26 marzo 2011.

ART. 5. Modalità di esecuzione

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica le modalità di svolgimento.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo e organizzativo.

ART. 6 – Tutela della riservatezza.

Ai fini del trattamento dei dati personali le parti contraenti dichiarano di ottemperare agli obblighi secondo la normativa vigente.

ART.7. Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

ART.8. Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e ammessi alla prova e di impartire loro le relative istruzioni, sono tenuti ad informare il Servizio Politiche di Integrazione e

Nuove Cittadinanze dell'inizio dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità e redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o ammesso alla prova da trasmettere al Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze.

ART. 9 - Patto di Integrità.

L'Ente dichiara di essere a conoscenza del contenuto del "Patto di Integrità", approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Gli enti affidatari assumono, in particolare, i seguenti impegni: - rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web <http://www.comune.napoli.it>; - osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso; - riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Ente, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza; - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni.

ART. 10. Durata dell'accordo

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione. Il rinnovo eventuale della presente convenzione richiederà provvedimento esplicito.

ART. 11. Norme di rinvio e altre clausole.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore o che saranno emanate nel corso di validità del presente atto, se e in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RAPPRESENTANTE

DEL COMUNE

Dott.ssa Mariarosaria Cesarino

IL RAPPRESENTANTE

DELL'ENTE
